



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RIMINI

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAMELI	MARIA TERESA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CASOLI	SANDRO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MATRANGA	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 318/2016
spedito il 15/11/2016

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° RILASCIATO IL 13.9.2016 IRPEF-ALTRO
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° RILASCIATO IL 13.9.2016 IVA-ALTRO
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° RILASCIATO IL 13.9.2016 REGISTRO
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° RILASCIATO IL 13.9.2016 IRAP
- contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° RILASCIATO IL 13.9.2016 IRPEF-ALTRO
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° RILASCIATO IL 13.9.2016 IVA-ALTRO
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° RILASCIATO IL 13.9.2016 REGISTRO
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° RILASCIATO IL 13.9.2016 IRAP
- contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - RIMINI

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

BELLINI LUCA
VIA GUIDONE 25 48121 RAVENNA RA

difeso da:

CALANDRINI PIERA
VIA RICCI CORRADO 29 48121 RAVENNA RA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 318/2016

UDIENZA DEL

20/06/2017 ore 14:30

N° 30/02/2018

PRONUNCIATA IL:

20/06/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

30/01/2018

Il Segretario

Pizzoli Walter





(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 318/2016

UDIENZA DEL

20/06/2017 ore 14:30

In fatto e diritto

Con ricorso n.318/16 R.G.R., _____ impugnava l'estratto di ruolo, rilasciato in data 13.9.2016 da Equitalia spa, sede di Rimini, relativo ad IRPEF ed IVA per varie annualità, per un totale di €.198.039,22, chiedendone per l'annullamento, come anche *degli estratti analitici e dei relativi ruoli, nonché di ogni atto ad essi precedente - cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi bonari o quant'altro.*

Premesso :

- ⇒ di essere nata in Brasile e trasferitasi in Italia, con iscrizione anagrafica, pur avendo sempre trascorso lunghi periodi di tempo presso il paese di origine;
- ⇒ di aver rivestito la carica di socia accomandante della _____ di _____ e _____, società fondata dall'allora convivente ed esercente l'attività di realizzazione di spettacoli artistici, teatrali ecc., società sciolta e messa in liquidazione con atto del 28.9.2011;
- ⇒ di aver ricevuto, al rientro dalle ferie estive, la comunicazione di una multa non pagata ed aver scoperto nell'occasione l'esistenza di una serie di ruoli a proprio nome;
- ⇒ di aver rilevato dall'estratto impugnato solo la tipologia dell'imposta richiesta, gli importi e la data di notifica asserita presunta;

sosteneva :

1. l'illegittimità dell'atto impugnato perché non preceduto dalla rituale notifica degli atti prodromici;
2. la violazione dell'art.60 dpr n.600/1973 e contestazione dei conteggi in considerazione che il debito originario ammontava ad €.60.617,00, poi lievitato ad €.198.039,22;
3. la violazione degli artt.2948 cc, 36 bis e 43 del dpr n.600/1973, ed intervenuta prescrizione/decadenza;
4. la violazione degli artt.2313 e 2324 cc in quanto i soci accomandanti non possono essere chiamati a rispondere dell'infedeltà della dichiarazione e comunque loro non applicabilità delle pene pecuniarie per infedele dichiarazione.

Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate contrastando l'assunto ex adverso e precisando che le cartelle di pagamento presenti nell'estratto di ruolo impugnato e rubricate ai nn.1 - 12 e 14 erano le uniche i cui ruoli potevano farsi derivare da avvisi di accertamento, mentre le restanti undici cartelle derivavano da ruoli conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni ex art.36 bis dpr n.600/1973 ed alcune erano talmente remote che il ruolo risultava formato dal cessato Centro di Servizio di Bologna.

In via pregiudiziale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnativa del solo estratto di ruolo, rilevando che la Corte di Cassazione con le sentenze n.63957/2014; n.66107/2004 e n.139/2004

aveva respinto l'impugnazione dell'estratto di ruolo ritenendo che non sia tra gli atti autonomamente impugnabili, infatti è un atto interno dell'amministrazione finanziaria e deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo.

Quanto alla rituale notifica degli atti prodromici, osservava che solo 3 cartelle di pagamento avevano sottostanti avvisi di accertamento, ma quelli delle cartelle di cui ai punti 1) e 12) dell'elenco non erano più reperibili in cartaceo, perché oggetto di scarto di archivio; la cartella di pagamento di cui al punto 14) derivava da avviso di accertamento notificato in data 6.7.2011 alla società _____ e, in qualità di soci coobbligati sia a _____

che alla ricorrente, non era stato impugnato, pertanto era divenuto definitivo. Tutte le altre cartelle derivavano da ruoli relativi principalmente alla liquidazione delle dichiarazioni, tranne una per tasse auto, e la ricorrente non sollevava alcuna contestazione in ordine al merito dei recuperi derivanti dai ruoli.

Riguardo alla violazione dell'art.60 dpr n.600/1973, richiamava l'approdo di legittimità di cui alla sentenza n.22997, per cui in riferimento al calcolo degli interessi si riteneva che non era in alcun modo prescritto dalla norma – art.12 n.3 dpr n.602/73 come novellato -, ma appariva collegato alla data di esecutività del ruolo che ne consentiva la verifica; per quanto riguardava gli interessi di mora, ex art.30 d.p.r. n.602/1973, rilevava che si applicavano dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, al tasso determinato annualmente dal decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi, tuttavia tali interessi non venivano calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione iniziava a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa cartella; le ragioni dell'aumento del carico tributario, pertanto, erano riconducibili all'applicazione delle suddette disposizioni normative.

Si riteneva, poi, inconferente sia il richiamo all'art.2948 cc, riguardante la prescrizione quinquennale dei crediti ivi elencati, scollegati con il caso in questione; sia il richiamo all'art.36 bis del d.p.r. n.600/1973, come pure all'art.43 stesso decreto; e comunque dalle stampe degli estratti di ruolo in possesso del ricorrente, già questi poteva constatarne la tempestività.

Da ultimo, quanto alla violazione degli artt. 2313 e 2324 cc, si rilevava che, come pacificamente dimostrato dagli allegati prodotti, l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato il 6.7.2011 sia alla società _____ in qualità di intestatario del ruolo, sia al medesimo _____ in qualità di coobbligato, sia all'odierna ricorrente in qualità anche lei di coobbligata, e l'atto non era stato impugnato, per cui era divenuto definitivo e ne conseguiva che i recuperi nello stesso presenti erano da considerarsi definitivamente cristallizzati, né era possibile contestare il merito di un atto di accertamento correttamente notificato dopo oltre cinque anni dalla sua definitività.

Concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa del solo estratto di ruolo o comunque per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

A seguito delle sopra esposte controdeduzioni la ricorrente presentava memorie illustrative.

All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, la Commissione riservava in decisione.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Necessaria premessa è che l'atto impugnato non è propriamente un estratto di ruolo, che consiste nella fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, così da costituire prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale [cfr. Cass. n. 11794/2016], bensì un estratto/sintesi dei documenti, cartelle/avvisi, che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000 a carico della ricorrente e rilasciato informalmente alla medesima il 13.9.2016.

Rispetto, pertanto, già alla vexata quaestio se l'estratto di ruolo sia atto autonomamente impugnabile o meno, con tutte le oscillazioni della giurisprudenza di legittimità, si pone un problema prioritario e cioè se tale tipo di atto/comunicazione riepilogativa ed informale delle debenze sia ex sé impugnabile, step di non poco conto in punto di ammissibilità o meno del ricorso .

Base del procedimento di riscossione è il ruolo, atto interno dell'Amm. one, strumento fondamentale della riscossione, che costituisce il titolo esecutivo ex art. 49 dpr. n. 602/1973, formato direttamente dall'ente creditore e recante un numero identificativo univoco a livello nazionale, costituito in conformità ad un modello approvato ed avente una serie completa di indicazioni atte ad identificare con completezza sia il debitore che il debito; la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale, per cui deve includere tutti i dati necessari per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca, con ogni elemento utile ad identificare in modo inequivoco il contribuente, _ nominativo, codice fiscale, data di nascita, domicilio fiscale _; nonché l'insieme dei dati indispensabili per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, _ numero della cartella, importo dovuto, importo già riscosso, importo residuo, aggio, descrizione del tributo, codice e anno di riferimento del tributo, anno di iscrizione a ruolo, data di esecutività del ruolo, estremi della notifica della cartella di pagamento, ente creditore _.

Momento determinante, quindi, per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la formazione del ruolo e non già quello della notificazione della cartella esattoriale, che costituisce solo lo strumento mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore di imposta.

L'estratto del ruolo, poi, non è una sintesi del ruolo, operata dallo stesso soggetto che l'ha formato a sua discrezione, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli ed è, di conseguenza, valido anche ai fini probatori, e per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione.

Nel caso di specie è indubbio che l'estratto riassuntivo impugnato non riporta gli essenziali dati sopra visti, ma è limitato ad una mera elencazione degli atti impositivi pendenti, pertanto, non può essere ritenuto quale estratto di ruolo, ma mera comunicazione informale,

riepilogativa delle debenze, con i doverosi riferimenti alle relative cartelle esattoriali, quali atti impositivi portanti i vari crediti.

La conseguente conclusione dovrebbe essere la inammissibilità dell'opposto ricorso; tuttavia, volendo essere assolutamente rigorosi, in un'ottica di favore del contribuente, nonché in adesione ad un indirizzo di legittimità per il quale ... *in tema di processo tributario ... per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., in ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autorizzativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art.19 dlgs. n.546/1992 ...*[cfr. Cass. n.13584/2017] ... *atteso che l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. N. 546 del 1992, pur essendo tassativa, deve essere interpretata in senso estensivo, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. ed anche in conseguenza dell'estensione della giurisdizione tributaria, operata dalla l. n. 448 del 2001, ancorandosi tale possibilità all'esistenza di un atto adottato dall'Amministrazione finanziaria che, comunque, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria ovvero il convincimento della stessa Amministrazione in ordine all'esistenza di un determinato rapporto tributario ...*[cfr. Cass. n.22497/2017], si può considerare il ricorso come utilmente proposto avverso tale cd. estratto di ruolo.

Si impone a questo punto un ulteriore necessario passaggio inteso alla verifica dell'ammissibilità o meno di un'impugnazione autonoma di tale genere di atto, qualificato estratto di ruolo, posto che è ormai principio pacifico, cristallizzato dalle SS.UU. nella decisione n.19704/2015 l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, qualora non siano stati regolarmente notificati gli atti impositivi presupposti.

[cfr. di recente Cass. n.22946/2016; 22184/2017]

L'indagine, pertanto, si sposterà sul controllo della rituale notificazione delle cartelle esattoriali presupposte .

Nella caso de quo, il prospetto riepilogativo _ inteso come estratto informale di ruolo _ consegnato al ricorrente il 13.9.2016, riporta ben 14 cartelle di pagamento a far data dal 2000 al 2012, di cui solo tre emesse a seguito di precedente avviso di accertamento.

Rileva l'Ufficio che :

- a) la cartella di pagamento cui al punto 1) dell'elenco, portante data di notifica al 13.12.2000, deriva dall'avviso di accertamento n.812 100 1590, di cui non è più possibile reperire il cartaceo perché oggetto di scarto di archivio , riguardando, infatti, l'anno d'imposta 1994, e anche a livello informatico il sistema AURES non permette di visualizzare accertamenti anteriori all'anno d'imposta 2006;
- b) la cartella di pagamento cui al punto 12) dell'elenco, portante data di notifica al 11.12.2009, deriva dall'avviso di accertamento n.812 M01398, anche questo oggetto di scarto di archivio , riguardando, infatti, l'anno d'imposta 2003, e anche a livello informatico il sistema non ne ha memoria;

- c) la cartella di pagamento cui al punto 14) dell'elenco, portante data di notifica al 20.3.2012, deriva dall'avviso di accertamento n.THU 02T 101363/2011, notificato in data 6.7.2011 alla società _____ e in qualità di soci coobbligati al medesimo _____ nonché all'odierna ricorrente, e ne è prodotta documentazione attestante la regolarità della notifica; accertamento definitivo perché non impugnato;
- d) tutte le altre cartelle derivano da ruoli relativi principalmente alla liquidazione delle dichiarazioni (salvo una riguardante tasse auto) e il ricorrente non muove alcuna contestazione in ordine al merito dei recuperi derivanti dai ruoli, e si producono stampe informatiche relative alle partite di ruolo interessate, da cui è evincibile la corretta tempistica dell'operato dell'ufficio in ordine alla formazione e consegna del ruolo al concessionario.

Si osserva che, sempre nel documento impugnato, è indicata la data della notifica di tutte le ulteriori cartelle, peraltro notifiche alquanto risalenti nel tempo, per cui la pretesa tributaria, non contrastata, sarebbe ormai divenuta definitiva.

Di regola, nel caso di notifica tramite il servizio postale Equitalia è tenuta a conservare la matrice o la copia della cartella con l'avviso di ricevimento, e tale obbligo permane per cinque anni ex art.26 5° comma dpr n.602/73 _ L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. _ ed è funzionale al diritto del contribuente di poterne sempre prendere visione, atteso la sua facoltà di presentare una domanda di accesso agli atti e constatare che tutte le notifiche nei suoi confronti siano state eseguite correttamente.

Appurate, pertanto, le date di notifica delle cartelle, come indicate nell'atto impugnato, e valutato il notevole lasso di tempo trascorso, ampiamente oltre il quinquennio, il discorso potrebbe ritenersi chiuso.

La Suprema Corte, tuttavia, nel ribadire che grava sull'esattore l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, depositando in giudizio la relata di notifica o gli avvisi di ricevimento ed essendo esclusa, peraltro, la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali ad esempio, registri o archivi informatici dell'amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, ha anche affermato che la società di riscossione non può avvalersi del disposto di cui al richiamato quinto comma dell'art.26, che non enuclea un'ipotesi di esenzione oltre il quinquennio dall'onere della prova a vantaggio del concessionario, ma si limita a stabilire che quest'ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata ai soli fini di esibizione al contribuente o all'amministrazione, con la conseguenza che sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella [cfr. da ultimo Cass. 6887/2016].

La suddetta precisazione, che invero appare forzare la lettera dell'art.26 quinto comma dpr. n.602/73, anche in relazione ad una impostazione della legislazione tributaria parzialmente derogante rispetto gli ordinari criteri organici e di sistema dell'ordinamento, impone una ponderata riflessione sul meccanismo che viene a comportare e cioè che se L'Amm.one finanziaria non è in grado di dimostrare, depositando la relativa documentazione, la regolarità

della notifica nel caso di ultraquinquennialità, il contribuente ottiene de plano l'annullamento degli atti impositivi.

In altre parole è sufficiente che il debitore lasci trascorrere il tempo, dichiararsi di non aver mai ricevuto notifica di alcun atto impositivo, si faccia rilasciare dall'Ufficio un informale documentazione delle proprie pendenze erariali, e poi proponga ricorso contro tale atto, qualificato impropriamente quale estratto conto, e, così, approfittando di una sostanziale riammissione in termini, con evidente elusione dei termini decadenziali di impugnazione, ottiene la vanificazione del suo debito erariale, il più delle volte anche consistente attesa una "voluta" perdurante morosità.

Non può sottacersi il rilievo, desunto dalla ordinaria casistica di una abnorme proliferazione di impugnazioni di una serie di cartelle ormai datate, tramite un informale atto riepilogativo, sulla asserita non notificazione delle stesse.

Non appare, pertanto, infondato l'ambiguità di queste situazioni, tali da integrare un'ipotesi di abuso del diritto e/o processo, dando impulso ad un processo ingiusto, con abuso del diritto di difesa per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltre che la ragione, dell'attribuzione al suo titolare della potestas agendi.

D'altra parte il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dinanzi alla legge (art. 3 Cost.), e costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto, limitandone l'attività legislativa e amministrativa, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ed anche nell'ambito della materia tributaria, dove, peraltro, è stato reso esplicito dall'art.10 bis della l.n.212/2000 che, introducendo una revisione dell'intero impianto normativo antielusivo, ha codificato il generale principio del divieto dell'abuso di diritto nel settore fiscale.

Sul piano generale, inoltre, l'ordinamento giuridico si è recentemente evoluto ... *nella duplice direzione, sia di una sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede ... sia in relazione al canone del giusto processo, di cui al novellato art. 111 Cost.. ... ed il canone generale di buona fede oggettiva e correttezza è stato modellato in modo che le situazioni giuridiche soggettive di una parte del rapporto giuridico sono funzionalizzate alla tutela anche dell'interesse dell'altra parte ... in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi ...* [cfr. SS.UU n.23726/2007], equilibrio che deve essere mantenuto fermo in ogni sua successiva fase, anche giudiziale, da entrambe le parti .

E' ben vero che nel nostro ordinamento manca una precisa definizione di abuso del processo, e dottrina e giurisprudenza tendono a considerarlo quale proiezione della categoria dell'abuso del diritto, che ... *lungi dall'integrare una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzato al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore ... e quindi in sostanza è ravvisabile ... quando nel collegamento tra il potere conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede ...* [Cass. n.2106/2009]; principio che trova conferma nell'ordinamento della Comunità Europea, dove nella decisione della Corte di Giustizia [5-7.07 C. 321/05] è espressamente affermato il divieto dell'abuso del

diritto nell'ambito dei principi generali dell'Ordinamento Comunitario ponendolo, ai sensi dell'art. 6 TUE, ai vertici delle fonti del diritto dell'Unione.

Si tratta, quindi, di trovare il punto di equilibrio tra opposte esigenze, in un contesto in cui è riconosciuto senz'altro il diritto di azione (art. 24 Cost.) ma attraverso un processo giusto (art. 111 Cost.), predicabile anche alla luce di principi di solidarietà sociale (art. 2) che impongono alle parti processuali di comportarsi secondo le regole della correttezza e buona fede.

Nella doverosa individuazione delle ipotesi in cui è configurabile l'abuso del processo, i numerosi contributi interpretativi offerti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito hanno enucleato, di massima, due grandi generi riferibili ai casi di : parcellizzazione della domanda e utilizzo di strumenti processuali a fini dilatori o manifestamente infondati.

Nella seconda macrocategoria, in cui vengono catalogate le ipotesi di abuso del processo diverse dalla c.d. parcellizzazione del credito, che nella specie non interessa, possono ricomprendersi una serie di *abusi processuali* di varia elaborazione, tutti caratterizzati dall'essere strumenti utilizzati per scopi dilatori ed incompatibili con la funzione propria assegnata al processo e che possono ricondursi a quelle ipotesi in cui una parte promuove un'azione non per ottenere l'effetto naturale dello strumento processuale (il riconoscimento del diritto sostanziale), bensì per raggiungere un effetto deviato.

In tale contesto si è anche detto, infatti, che la distinzione tra abuso del diritto ed abuso del processo consiste in un comportamento monoffensivo nella prima categoria, in quanto reca danno alla parte che subisce la pretesa non dovuta, mentre nella seconda si connoterebbe più per la sua plurioffensività, venendo a coinvolgere non solo interessi particolari, ma anche quelli della collettività sottesi al corretto ed efficiente funzionamento del sistema giustizia.

In materia tributaria, inoltre, oltre alla doverosa esigenza di garantire il contribuente da un prelievo coattivo *contra legem*, vi è, d'altra parte, la necessità di avversare i comportamenti qualificabili come abusivi/elusivi con la predisposizione di efficaci strumenti di contrasto, operazione non agevole in quanto l'astutezza e la sfuggevolezza di tali condotte, dal carattere spesso impalpabile, fanno sì che esse si rivelino in forme estremamente eterogenee, collocandosi in una zona d'ombra che separa le arie dell'evasione e della lecita pianificazione fiscale.

Interessante appare sottolineare il concetto di *aggiramento* introdotto in questa materia, modulato nel senso che se è vero che il contribuente può usare la legislazione vigente per conseguire un risparmio di imposta lecito, è ugualmente vero che non può abusarne, utilizzando a proprio favore incompletezze o difetti del sistema che, se pur formalmente legittimi, risultano estranee alle logiche del sistema.

Tornando al caso di specie, la controversia concerne l'impugnazione di un cd. estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento, asseritamente non notificate, in una situazione di assoluta risalenza nel tempo degli atti impositivi portanti le conseguenti pendenze e con l'impossibilità per l'amministrazione finanziaria di poter produrre la documentazione attestante la regolarità delle varie notifiche, trattandosi di notificazioni avvenute oltre i cinque anni, tranne proprio per la cartella più recente, risultata regolarmente notificata e non impugnata, alcune delle quali già oggetto di scarto di archivio.

Ne consegue che, maggiormente in un periodo di tempo in cui si è assistito ad una progressiva informatizzazione del lavoro degli uffici finanziari, con eliminazione del cartaceo vetusto ed in previsione di una integrale dematerializzazione degli atti, non può richiedersi una conservazione della documentazione afferente la regolarità delle notificazioni, oltre la quinquennalità di cui al quinto comma del già citato art.26, e, in presenza di indicazioni precise sulla data dell'effettiva notifica, le cartelle devono presumersi come conosciute, ex art. 1335 c.c., una volta pervenute all'indirizzo del destinatario e senza che questi provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia, come nella vicenda in oggetto .

Né vale che la ricorrente fino al 27 novembre 2003 assuma di essere stata residente altrove, o altre irreperibilità o meno, in quanto è pacifico che la notifica debba essere effettuata nel comune dov'è il domicilio fiscale del contribuente e non può chiedersi all'amministrazione un'opera di investigazione che vada oltre le risultanze dei pubblici registri o di una mera verifica di un trasferimento risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune, giacché il legislatore ha posto anche a carico del contribuente l'onere di provvedere tempestivamente alle predette variazioni nonché di effettuare le relative comunicazioni alla stessa amministrazione finanziaria.

Né può dolersi parte ricorrente dell'avvenuta notifica tramite servizio postale con raccomandata A/R in quanto è ormai ius recptum l'assoluta ammissibilità e legittimità di questo tramite notificatorio ex art.26 dpr n.602/1973.

Da ultimo si osserva che in ragione dell'unitarietà dei vari accertamenti, questi valgono anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, essendo alla base della automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi.

Per quanto sopra visto, si ritiene ricorra il principio della Suprema Corte , secondo cui *...In tema di contenzioso tributario, l'estratto di ruolo, che è atto interno Ric. 2016 n. 07367 sez. MT - ud. 15-02-2017 -2- all'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale ex art. 100 cod. proc. civ., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo.[Cass. n. 6610/13, confermata da Cass. ord. n. 16055/14; n.22946/2016; n.22184/2017], per cui, attesa la intervenuta e datata definitività delle cartelle non opposte, la contestuale impugnazione dell' estratto del ruolo da parte del contribuente è inammissibile, perché gli si consentirebbe di rimettere in discussione la pretesa tributaria pur essendo abbondantemente decorso il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica della cartella, con palese elusione del disposto di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/92.*

Consegue a tale soluzione l'assorbimento delle altre questioni proposte.

Atteso il profilo della questione che rasenta la temerarietà della lite, le spese, liquidate come in dispositivo secondo equità in difetto di specifica, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da
epigrafe.

, avverso gli atti impugnati e specificati in

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi
€.7.500,00, oltre ad accessori di legge.

Rimini , 20 giugno 2017

Il Presidente Estensore

Maria Teresa Cameli

